

#### QUESITO N. 1

La variante “migliorativa” relativa alla prestazione di un servizio taxi gratuito, prevista nella scheda di offerta tecnica con l’assegnazione di ben 15 punti, appare non chiara in considerazione del fatto che tale modalità di prestazione del servizio taxi in caso di infortunio e malattia è già **previsto e garantito** nel Capitolato Speciale d’Appalto Condizioni Speciali Polizza Assicurativa, al già citato articolo 47, Punto B, Lettera c, della sezione Assistenza.

Al contrario, così come dall’Ente formulato in termini di “miglioramento” delle condizioni di offerta nel Capitolato Speciale – Condizioni Generali (pagg. 12-13), il **convenzionamento con la società di Taxi** sembrerebbe configurare una sorta di “subappalto” di un servizio che, ovviamente, una compagnia di assicurazioni non può prestare in modo autonomo. Ed in effetti, tale prestazione esula totalmente dall’oggetto del contratto messo a gara, non avendo alcun carattere assicurativo. Essa avrebbe dovuto essere - eventualmente - oggetto di una specifica e differente procedura di gara.

La variante migliorativa prevista nella scheda di offerta tecnica relativa alla modifica parziale dell’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto Condizioni Speciali Polizza Assicurativa, con l’assegnazione di 5 punti, risulta non chiara in considerazione del fatto che viene richiesto di integrare il capitolato (che già prevede che “*potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge*”) con la specifica che la proroga può essere “**fino a 180 giorni**” - **termine che, come noto**, è proprio quello già previsto dalla vigente normativa (comma 2 dell’art. 23 della legge n. 62/2005).

Per quanto sopra la scrivente AIG Europe ritiene opportuno che l’Ente **annuli in autotutela** la procedura di gara.

#### RISPOSTA

1) In ordine alla questione relativa al trasporto in caso di infortunio o malattia si osserva, innanzitutto, che la conformità della prestazione al testo base del capitolato è, ovviamente, sufficiente ed idonea ad integrare l’eventuale aggiudicazione.

Il punteggio relativo alla variante migliorativa è attribuibile nel caso in cui il concorrente assicuri l’esistenza di una convenzione (o la promessa di stipularla) con una o più compagnie di taxi tale per cui il pagamento della tariffa non solo resti a carico del concorrente (come previsto nel capitolato quale prestazione base) ma non sia neppure anticipato dall’assicurato trasportato.

La forma di “convenzionamento” è la più ampia e discrezionale possibile ed è rimessa alla esclusiva decisione della Compagnia nell’ambito della libertà imprenditoriale, con l’unico vincolo indicato.

Altra differenza rispetto alla prestazione base è l’inclusione, tra i servizi garantiti, del trasporto presso l’abitazione alle medesime condizioni di cui sopra (mentre il testo base non cita l’abitazione).

Si ribadisce qui che il punteggio migliorativo è ottenibile sia nel caso in cui tale forma di “convenzionamento” già sussiste sia nel caso in cui vi sia un impegno a formalizzarlo (è sufficiente, in altre parole, che il concorrente attesti il suo impegno a garantire che in caso di trasporto con un taxi, l’assicurato trasportato non paghi materialmente la corsa al tassista)

Con la variante migliorativa, diversamente da quanto previsto nel testo base, il trasporto in taxi viene a costituire un diritto esercitabile dall’assicurato nel ricorso dei presupposti previsti per il trasporto (malore o infortunio).

La prestazione richiesta, peraltro, ha interamente carattere assicurativo, atteso che il trasporto richiesto ha natura accessoria alla prestazione principale e può essere assicurato dal concorrente nel modo voluto a condizione – se intende garantirsi il punteggio migliorativo – di evitare ogni anticipazione di denaro da parte del soggetto trasportato.

2) Per quanto attiene all’art. 7(durata del contratto), diversamente da quanto osservato da Codesta Spett.le Compagnia, il testo base e quello richiesto in caso di interesse al punteggio migliorativo, sono chiaramente differenti.

Nel testo base è prevista la possibilità che, a richiesta del Contraente, la Compagnia assenta ad una proroga successiva alla scadenza del contratto (la Compagnia può, alla luce del testo letterale, non aderire alla richiesta).

Nel testo che presenta la migliororia la Compagnia si obbliga, a richiesta del contraente, a concedere la proroga fino ad un massimo di 180 giorni.

Tale previsione rientra nell’ipotesi contemplata all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 che ha normato tale fattispecie. E’ in questo senso che va letto il riferimento, nel testo base, “ai sensi di legge” e non in riferimento alla disposizione di cui all’art. 23 comma 2 della Legge 62/2005, norma transitoria che ha esaurito la sua efficacia nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore.

Ritenendo che gli argomenti di cui sopra siano idonei a superare le perplessità espresse nella comunicazione si converrà che non sussistono i presupposti per l’annullamento della procedura di gara.